

IN QUESTO NUMERO

1. **Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2008.**
2. **Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2008.**
3. **Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2010.**
4. **Obbligo del registratore telematico dal 1° gennaio 2021.**
5. **Decreto Legge n. 137/2020 "RISTORI" e Decreto Legge n. 149/2020 "RISTORI Bis".**
6. **Prospetto operativo "principali" sanzioni COVID-19.**

AVVISI PER GLI ASSOCIATI

1) Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2008.

Si avvisano i soci aderenti al servizio di contabilità iva che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2008. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2020**.

(E. Cricca)

2) Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2008.

Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i documenti fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2009 (anno imposta 2008).

(Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al personale addetto del proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2020**).

(E. Cricca)

3) Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2010.

Si avvisano i soci aderenti al servizio paghe che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2010. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne

comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2020**.
(G. Sacquegna)

4) Obbligo del registratore telematico dal 1° gennaio 2021.



Si ricorda che dal **1° gennaio 2021** i soggetti con volume d'affari (anno 2018) non superiore a 400.000 euro **dovranno obbligatoriamente essere dotati di Registratore Telematico** per la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenda delle Entrate.

Per quanto riguarda il settore agricolo tale adempimento è riservato ai contribuenti già obbligati al rilascio della ricevuta fiscale/scontrino fiscale (ad esempio contribuenti in regime iva normale per le cessioni di prodotti a privati consumatori, operatori agrituristici).

In alternativa è possibile utilizzare la procedura web "documento commerciale online", presente nel portale Fatture e corrispettivi del sito dell'Agenda delle Entrate.

Dalla data di obbligo di attivazione del registratore telematico, che come sopra indicato, **è il 1° gennaio 2021** termina il "periodo transitorio", che permetteva la comunicazione dei dati dei corrispettivi all'Agenda delle Entrate entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e di conseguenza i soggetti rientranti nell'obbligo dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi **entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera**.

Fino al 31 dicembre 2020 (periodo transitorio), i soggetti con volume d'affari (anno 2018) non superiore a euro 400.000 hanno la possibilità di continuare ad emettere scontrini o ricevute fiscali; registrare i corrispettivi nel Registro dei corrispettivi; trasmettere telematicamente con **cadenza mensile** all'Agenda delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento 4 luglio 2019.

I soggetti con un volume di affari (anno 2018) superiore a 400.000 sono stati obbligati all'invio telematico dei corrispettivi già dal 1° gennaio 2020 con periodo transitorio per l'adempimento fissato dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.

Il mancato assolvimento dell'obbligo sottopone l'azienda a sanzioni pecuniarie.

Gli uffici di Zona di Confagricoltura Bologna sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.
(E. Cricca)



DECRETO RISTORI

Un sostegno veloce, semplice, diretto.

(Immagine tratta dal sito www.governo.it)

5) Decreto Legge n. 137/2020 “RISTORI” e Decreto Legge n. 149/2020 “RISTORI Bis”.

I recenti decreti legge denominati “Ristori” (D.L. n. 137 del 28/10/2020 e D.L. 149 del 09/1/2020) prevedono alcune norme di rilievo per il lavoro e la previdenza in rapporto all'emergenza Covid.

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione. Disposizioni in materia di licenziamento.

La nuova normativa (art. 12 D.L. n. 137/20 ed art. 12 D.L. 149/20) prevede che i datori di lavoro che sospendano o riducano l'attività lavorativa in ragione ed in relazione ad eventi riconducibili all'emergenza sanitaria possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa in deroga, per una durata massima di sei settimane ricomprese nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati sulla base dei precedenti decreti e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, qualora autorizzati, saranno ricompresi nelle precitate sei settimane.

Prorogate alcune misure del precedente decreto, per i periodi tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

Anche in questa normativa emergenziale si ripetono le regole già viste a seguito del DL n. 104: l'accesso alle sei settimane di cassa è gravato di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari, secondo il grado di riduzione, al 9% (riduzione fatturato inferiore al 20 %) o 18% (per chi non ha subito variazioni di fatturato).

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento nonché dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019 ed infine dai datori di lavoro limitati nella loro attività dal DPCM citato.

Il decreto poi, per la ennesima volta, proroga i licenziamenti e l'esonero dalle contribuzioni per le aziende che non chiedono la Cassa Integrazione.

Secondo il testo, infatti, fino al 31 gennaio 2021 (ma pare acclarato lo spostamento, sollecitato dai sindacati, al marzo 2021) resta precluso l'avvio delle procedure collettive e sono sospese le procedure in essere, se avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (salvo il caso degli appalti in caso di subentro). Bloccato anche il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Il blocco non si applica nei licenziamenti per cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, per la liquidazione della società e i fallimenti che comportino la fine delle attività. Salve anche le ipotesi di accordo collettivo aziendale in cui si prevedano incentivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il decreto legge prevede - sempre in via eccezionale, la norma già prevista nel precedente decreto n. 104 - che ai datori di lavoro privati, esclusi i datori del settore agricolo, che non richiedano

i trattamenti di Cassa, la concessione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di quattro settimane da computarsi entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020. Sono comunque dovuti i premi e contributi dovuti all'INAIL. Previste norme di raccordo col precedente decreto legge.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.

L'art. 11 del D.L. n. 149/2020 ha allargato l'ambito di operatività previsto dall'art. 13 del decreto legge n. 137/20, con il quale veniva disposta la sospensione dei pagamenti dei contributi INPS/INAIL in favore dei datori di lavoro privati (che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato) appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, che svolgano come attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO riportati in allegato ai decreti in commento ovvero in zone ad alto rischio; tale sospensione dei versamenti è concessa per la competenza del mese di novembre 2020.

I pagamenti dei contributi testé sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero con un sistema di rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione, dovendosi quindi procedere al versamento del residuo in unica soluzione.

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Reiterando norme simili previste nelle precedenti decretazioni emergenziali, l'art. 16 del D.L. 137/20 il decreto in esame prevede - per salvaguardare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura - per alle aziende appartenenti alle citate filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, che sono da corrispondere, per il mese di novembre 2020 e unicamente per la quota a carico dei datori di lavoro.



Il D.L. 149/20 (art. 21) ha ulteriormente allargato l'esonero al mese di dicembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta già considerate diverse agevolazioni o riduzioni delle aliquote della previdenza obbligatoria (es. sgravio contributivo per zone montane e svantaggiate). L'esonero è previsto anche per gli imprenditori agricoli professionali- IAP, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

In sostanza il presente esonero per le filiere agricole, che è immediatamente esecutivo poiché non si rinvia a decreti ministeriali ulteriori per la determinazione delle modalità di attuazione, si applica sia sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro agricolo per i propri dipendenti e sia su quella dovuta dai lavoratori autonomi agricoli iscritti all'INPS (CD / IAP).

L'ambito di applicazione dell'agevolazione è ampio, dato che fa riferimento a tutte le filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, compreso il settore ortofrutticolo inopinatamente ed erroneamente escluso nel precedente Decreto di agosto.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori autonomi agricoli iscritti alla gestione INPS (imprenditori

agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri, coloni), lo sgravio di cui al D.L. 137/20 può essere riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 (III rata) ed è pari ad 1/12 della contribuzione annuale, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (dovuti dai soli CD/CM). Analogamente si procederà per dicembre.

Questi gli importi da portare in detrazione, per ogni mensilità ammessa (con esclusione della quota INAIL) per ogni unità attiva iscritta all'INPS:

	IMPORTO ESONERO (€)	IMPORTO ESONERO ULTRA 65 (€)
FASCIA 1	194,95	97,79
FASCIA 2	256,78	128,70
FASCIA 3	318,60	159,61
FASCIA 4	380,43	190,53

L'INPS (relativamente al DL. n. 137) ha specificato che la agevolazione esonerativa potrà essere usufruita oltre che con la rata del 16 novembre 2020, anche con quella la successiva (IV) del 16 gennaio 2021.

L'INPS ha poi chiarito che i contribuenti interessati dovranno presentare una apposita istanza, anche se non necessariamente prima del 16 novembre p.v..

Appare del tutto realistico pensare che, quantomeno per la scadenza relativa a novembre (DL n. 137) stante la vicinanza del primo termine annunciato dalla nota INPS, non sarà materialmente possibile usufruire dello sgravio col prossimo 16 novembre; appare quindi prudente attendere la emananda circolare dell'INPS, per recuperare l'importo sgravato, quantomeno nella rata del 16 gennaio 2021.

Ad onor del vero l'INPS ha, per le vie brevi, ammesso la possibilità che gli interessati - stante la impossibilità per l'Istituto di procedere alla riemissione dei modelli di versamento con il ricalcolo della contribuzione dovuta al netto dell'esonero spettante per il mese di novembre 2020 - possano procedere al ricalcolo in autonomia in pratica attraverso una auto-riduzione dell'importo della rata della contribuzione da versare il 16 novembre.

Secondo questa posizione pare quindi che il lavoratore autonomo agricolo per poter effettuare il versamento dovrà utilizzare la medesima "codeline" della terza rata elaborata dall'INPS e messa a disposizione nel cassetto previdenziale (ovvero della quarta qualora si utilizzi lo sgravio a gennaio 2021).

Importante però sarà al riguardo la gestione delle procedure INPS dei pagamenti così effettuati e ciò onde assicurare che gli importi autoridotti dal contribuente e versati dallo stesso siano successivamente effettivamente imputati dall'INPS in capo alla posizione assicurativa/contributiva di ciascun iscritto alla gestione autonomi agricoli.

In buona sintesi, inoltre per i datori di lavoro la norma prevede che, per il mese di novembre 2020, l'esonero riguardi la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per tutte le categorie di lavoratori dipendenti agricoli, e cioè:

- per gli impiegati, i quadri e dirigenti agricoli, per i quali la dichiarazione contributiva è mensile (Uniemens) ed il versamento relativo alla mensilità di novembre 2020 è ordinariamente fissato al 16 dicembre 2020;
- per gli operai agricoli, per i quali la dichiarazione di manodopera è mensile (Uniemens- Posagri) ed il versamento relativo alla mensilità di novembre è ricompreso nel versamento relativo al IV trimestre 2020 in scadenza al 16 giugno 2021.

Parimenti, si dovrà procedere per il mese di dicembre 2020, con ulteriore slittamento dei termini, meglio comunque attendere le informative INPS.

Nel riquadro l'elenco delle filiere agricole interessate.

Codice Ateco	Descrizione
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

(M. Mazzanti)

6) Prospetto operativo "principali" sanzioni COVID-19.

CONDOTTE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA		
<i>MISURE DI CONTENIMENTO PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE</i>		"AREE GIALLE"
PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
<p>ASSEMBRAMENTO</p> <p>E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Non giustificato l'assembramento di più di 2 persone senza rispettare le misure di sicurezza anti-contagio in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020, in relazione all'art. 1, co. 8, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020)</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>OBBLIGO DI INDOSSARE D.P.I.</p> <p>Sull'intero territorio nazionale, avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi ... [... con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali ...]</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 1, del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>

<p align="center">DISTANZIAMENTO SOCIALE (1 METRO)</p> <p>È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (<i>fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile</i>)</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (<i>conv. Legge 74/2020</i>), in relazione all'art. 1, co. 2, del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">OBBLIGO DI PERMANENZA NELLA PROPRIA ABITAZIONE / DOMICILIO</p> <p>Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (<i>conv. Legge 74/2020</i>), in relazione all'art. 1, co. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA</p> <p>Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora (<i>o ad altro luogo di isolamento</i>) per i soggetti posti in isolamento dall'Autorità sanitaria perché dichiarati positivi al virus COVID-19</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020, in relazione all'art. 1, co. 6, del D.L. n. 33/2020 (<i>conv. Legge 74/2020</i>)</p>	<p>Art. 4, co.3, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Art. 260, c.1, Testo Unico Leggi Sanitarie RD 1265/1934 [Informativa all'A.G.]</p>
<p align="center">VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA PRECAUZIONALE</p> <p>Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena [<i>imposta ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano</i>]</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020, in relazione all'art. 1, co. 7, del D.L. n. 33/2020 (<i>conv. Legge 74/2020</i>)</p> <p align="center">[SENZA UTILIZZO DI UN VEICOLO]</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020, in relazione all'art. 1, co. 7, del D.L. n. 33/2020 (<i>conv. Legge 74/2020</i>)</p> <p align="center">[CON UTILIZZO DI UN VEICOLO]</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²), aumentate fino a un terzo. Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">SOGGETTI CON INFEZIONE RESPIRATORIA CARATTERIZZATA DA FEBBRE</p> <p>Non è consentito ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°C) di allontanarsi dal proprio domicilio</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (<i>conv. Legge 74/2020</i>), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. a) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">ACCESSO AI PARCHI</p> <p>L'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento delle politiche della famiglia di cui all'allegato 8</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (<i>conv. Legge 74/2020</i>), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. b) e Allegato 8 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 [<i>rife. art. 1, co.8 DL 33/2020</i>]</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>

<p align="center">ATTIVITÀ LUDICA, RICREATIVA ED EDUCATIVA ALL'APERTO</p> <p>Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività educative, ricreative ed educative, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. c) e Allegato 8 del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">ATTIVITÀ SPORTIVA O ATTIVITÀ MOTORIA ALL'APERTO</p> <p>E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. d) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">RIUNIONI</p> <p>Le riunioni si svolgono garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 10, del D.L. n. 33/2020</p>	<p>Art. 4 co.1 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>

CONDOTTE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA

<p align="center"><i>MISURE DI CONTENIMENTO PER LE AREE DEL TERRITORIO CARATTERIZZATE DA SCENARIO DI "ELEVATA GRAVITÀ" (DI TIPO 3)</i></p>	<p align="center">"AREE ARANCIONI"</p>
--	---

PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
<p align="center">DIVIETO DI SPOSTAMENTO</p> <p align="center"><i>[Nell'ambito delle aree interessate (Regioni)]</i></p> <p>E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 2, co. 4, lett. a) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4 co.1 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto. <i>[Sanzioni aumentate fino a un terzo se commesse con veicolo]</i></p>
<p align="center">DIVIETO DI SPOSTAMENTO</p> <p align="center"><i>[Nell'ambito dei Comuni]</i></p> <p>E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 2, co. 4, lett. b) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4 co.1 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto. <i>[Sanzioni aumentate fino a un terzo se commesse con veicolo]</i></p>

CONDOTTE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA

MISURE DI CONTENIMENTO PER LE AREE DEL TERRITORIO CARATTERIZZATE DA SCENARIO DI "MASSIMA GRAVITÀ" (DI TIPO 4)

"AREE ROSSE"

PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
<p align="center">DIVIETO DI SPOSTAMENTO</p> <p>E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 3, co. 4, lett. a) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto. <i>[Sanzioni aumentate fino a un terzo se commesse con veicolo]</i></p>
<p align="center">ATTIVITÀ SPORTIVA / MOTORIA INDIVIDUALE</p> <p>E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 3, co. 4, lett. e) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>

CONDOTTE IMPUTABILI ALL'ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE/RESPONSABILE STRUTTURA

MISURE DI CONTENIMENTO PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

"AREE GIALLE"

PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
<p align="center">DIVIETO DI EVENTI SPORTIVI</p> <p>Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. e) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">CENTRI SPORTIVI, CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI</p> <p>Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli [...]</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. f) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto. Art. 4 co. 2 e 4 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 3 giorni]</i></p>

<p align="center">SPORT DA CONTATTO</p> <p>Fatto salvo quanto previsto alla lettera e) [dell'art. 1, co. 9, D.P.C.M. 3 nov. 2020] in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. g) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">MANIFESTAZIONI PUBBLICHE</p> <p>Sono consentite soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. i) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p align="center">SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO</p> <p>Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. l) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto. Art. 4 co. 2 e 4 del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p align="center">SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO, SALE CINEMATOGRAFICHE</p> <p>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. m) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto. Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p align="center">SALE DA BALLO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI</p> <p>Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. <i>Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.</i> Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi</p>	<p align="center">Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. n) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto. Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>

<p>ATTIVITA' CONVEGNISTICHE E CONGRUESSUALI</p> <p>Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (<i>conv. Legge 74/2020</i>), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. o) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO</p> <p>L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (<i>conv. Legge 74/2020</i>), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. p) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>FUNZIONI RELIGIOSE</p> <p>Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive Confessioni</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020, nonché art. 1, co. 11, del D.L. n. 33/2020 (<i>conv. Legge 74/2020</i>), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. q) e Allegati 1-7 del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>MUSEI E LUOGHI DI CULTURA</p> <p>Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura [...]</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (<i>conv. Legge 74/2020</i>), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. r) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>OBBLIGO INDICAZIONE CAPIENZA MASSIMA</p> <p>I locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali hanno obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (<i>conv. Legge 74/2020</i>), in relazione all'art. 1, co. 5, del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p>
<p>ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO</p> <p>Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi [...].</p> <p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (<i>conv. Legge 74/2020</i>), in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (<i>conv. Legge 74/2020</i>); - all'art. 1, co. 9, lett. ff) e Allegati 10 e 11 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto.</p> <p>Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 [Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</p>

<p style="text-align: center;">ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE</p> <p>Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Prov. Aut. abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica [...] e che individuino i protocolli e le linee guida applicabili idonei a prevenire il rischio di contagio [...].</p> <p><i>Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente</i></p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione:</p> <p>- all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020);</p> <p>- all'art. 1, co. 9, lett. gg) e Allegato 10 del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²)</p> <p>Ricorso Prefetto.</p> <p>Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p><i>[Dove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni].</i></p>
<p style="text-align: center;">SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p>Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica [...] e che individuino i protocolli e le linee guida applicabili idonei a prevenire il rischio di contagio [...].</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione:</p> <p>- all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020);</p> <p>- all'art. 1, co.9, lett. ii) e Allegato 10 del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²).</p> <p>Ricorso Prefetto.</p> <p>Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p><i>[Dove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p style="text-align: center;">IMPIANTI SCIISTICI</p> <p>Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti [...] Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. oo) del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020</p> <p>Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²)</p> <p>Ricorso Prefetto.</p>

<p style="text-align: center;">STRUTTURE RICETTIVE</p> <p>Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. [...]</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 9, lett. pp) del D.P.C.M. 24 ottobre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto. Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p style="text-align: center;">ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI</p> <p>Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 1, co. 14 e 15, del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020); - all'art. 4, co.1 e Allegati 12, 13 e 14 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²) Ricorso Prefetto. Art. 4, co. 2 e 4, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 <i>[Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni]</i></p>
<p style="text-align: center;">OBBLIGO DI INDOSSARE D.P.I.</p> <p>Sull'intero territorio nazionale, avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi ... [... con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali ...]</p> <p>Se la violazione è commessa da imprenditore nell'esercizio dell'attività non sospesa, si applica la sanzione per violazione delle prescrizioni.</p>	<p>Art. 2 del D.L. n. 33/2020 (conv. Legge 74/2020), in relazione all'art. 1, co. 1, del D.P.C.M. 3 novembre 2020</p>	<p>Art. 4, co.1, del D.L. n. 19/2020, conv. L. n. 35/2020 Sanzione amministrativa [pagamento in misura ridotta] € 400,00¹ entro 60 gg (€ 280¹ entro 5 gg²). Ricorso Prefetto. <i>Segnalazione al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di competenza [Art. 4, co. 2, del D.L. n. 19/2020 - chiusura dell'attività o dell'esercizio da 5 a 30 giorni]</i></p>

AREA GIALLA

Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre.

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

AREA ROSSA



È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.

Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.

Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.

Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.

Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

AREA ARANCIONE

Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Chiusura di musei e mostre.

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna